

CAMERA DEI DEPUTATI N. 345**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAPPINI, CREMASCHI OLINDO, GRIFONE, DEL POZZO, FORA,
SAMPIETRO GIOVANNI, AMICONI, BOTTAI, BELLUCCI***Annunziata il 17 febbraio 1949***Proroga dei contratti agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge per la riforma dei contratti agrari è in discussione al Parlamento, e prossimamente, come annunciato nella relazione a detto disegno di legge, verrà presentato anche un disegno di legge contenente disposizioni per i contratti di lavoro agricolo.

Mentre il dibattito parlamentare è in corso sui contratti agrari, e procede l'elaborazione della regolamentazione dei contratti di lavoro, si verifica peraltro su larga scala che proprietari terrieri, concedenti e datori di lavoro intimano disdette in forma indiscriminata: per citare un solo esempio, in provincia di Teramo sono state intimate ai mezzadri seimila disdette.

Attraverso la disdetta e con altre forme, si tenta da parte padronale di eludere le riforme legislative, in quanto si cerca di indurre lavoratori e conduttori ad accettare clausole le quali escludono i contratti stessi dalla prossima regolamentazione sulle disdette, o si richiedono pagamenti dietro promessa di rinnovazione del contratto.

In tal modo i lavoratori ed i conduttori, che non possono conoscere la portata delle limitazioni al diritto di disdetta, in corso

di discussione, spesso sono indotti ad accettare clausole vessatorie, sotto la minaccia della disdetta indiscriminata a tutto discapito dell'autorità stessa del Parlamento, che in tali condizioni non può avere la necessaria serenità per le importanti discussioni in corso.

L'atteggiamento padronale è anche nocivo agli effetti della produzione in quanto sono imminenti i lavori agricoli preparatori, che non potranno essere compiuti con regolarità, poiché né i subentranti sanno se avranno la possibilità di entrare, né i disdettati sanno se potranno rimanere.

Per quanto si riferisce ai lavoratori a salario ed a compartecipazione, si verifica lo stesso fenomeno del licenziamento in massa, nel tentativo di ovviare alla annunciata legge tendente a regolamentare trasformazioni del contratto.

Si rende quindi urgente un provvedimento di proroga al fine di apportare serenità ai lavori parlamentari, di prevenire agitazioni e turbamenti nelle campagne, di impedire un dannoso rallentamento dei lavori agricoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I contratti di lavoro agricolo, a salario o a compartecipazione, di durata annuale ed i contratti agrari, scaduti nell'annata agraria 1948-1949, sono prorogati al termine dell'annata agraria 1949-1950.

ART. 2.

Il riferimento alla annata agraria 1949-1950 contenuto nel precedente articolo è sostituito da quello 1950-1951 nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

ART. 3.

La proroga di cui all'articolo 1 non ha effetto per i casi di deroga previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1943, n. 273 e dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094.